

COMUNE DI SAINT-CHRISTOPHE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Loc. Chef-Lieu, 11 - C.A.P. 11020

Tel. 0165/269811

Telefax 0165/269836

<http://www.comune.saint-christophe.ao.it>



COMMUNE DE SAINT-CHRISTOPHE

REGION AUTONOME VALLÉE D'AOSTE

Loc. Chef-Lieu, 11 - C.A.P. 11020

c/c p. 11940111

P.IVA/ C.F. 00107730079

info@comune.saint-christophe.ao.it

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 41 IN DATA 06 luglio 2012**

* * * * *

OSSERVAZIONE MINISTERO DELLA SALUTE

nota 0024833-P del 16 novembre 2012:

Art. 21, comma 3: dopo “del sepolcro,” sostituire il restante periodo con “secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale” (art. 93, comma 2 D.P.R. n. 285/90).

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. IN DATA

**RECEPIMENTO OSSERVAZIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE
CON MODIFICHE AL REGOLAMENTO:**

1. (*) **All'art. 21, comma 3,** dopo “del sepolcro,” sostituito il periodo “senza vincoli regolamentari” con “secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale” (come da osservazione del Ministero della salute di cui a nota sopracitata).
2. (**) **All'art. 21,** inserito comma 4.

OMOLOGATO CON NOTA DEL MINISTERO DELLA SALUTE

N. IN DATA

ENTRATA IN VIGORE IN DATA

I N D I C E

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 OGGETTO
- ART. 2 RESPONSABILITÀ
- ART. 3 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
- ART. 4 SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

TITOLO II NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I NORME PRELIMINARI

- ART. 5 AMMISSIONE NELLA STRUTTURA CIMITERIALE

CAPO II FERETRO

- ART. 6 CARATTERISTICHE DEL FERETRO
- ART. 7 CHIUSURA DEL FERETRO

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- ART. 8 INUMAZIONI
- ART. 9 TUMULAZIONI
- ART. 10 CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI - DELLE CELLETTE OSSARIO E
DELLE CELLETTE/NICCHIE CINERARIE
- ART. 11 TUMULAZIONE PROVVISORIA
- ART. 12 LAPIDI FUNERARIE
- ART. 13 ORNAMENTI FUNEBRI

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

- ART. 14 ESUMAZIONI ORDINARIE
- ART. 15 ESUMAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 16 ESTUMULAZIONI ORDINARIE
- ART. 17 ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE
- ART. 18 OGGETTI DA RECUPERARE
- ART. 19 OSSARIO COMUNE
- ART. 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE
O ESTUMULAZIONE

**CAPO V
SEPOLTURE PRIVATE**

ART. 21 TOMBE DI FAMIGLIA

**CAPO VI
CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI**

ART. 22 CREMAZIONE

ART. 23 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, ALLA CONSERVAZIONE ED
ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 24 URNA CINERARIA

ART. 25 VOLONTÀ SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI

ART. 26 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

ART. 27 DISPERSIONE DELLE CENERI

ART. 28 CINERARIO COMUNE

**CAPO VII
CONCESSIONI**

ART. 29 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

ART. 30 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

ART. 31 MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

**CAPO VIII
DISPOSIZIONI COMUNI**

ART. 32 TRASPORTI FUNEBRI

ART. 33 DEPOSITO D'OSSERVAZIONE ED OBITORIO

ART. 34 VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CIMITERIALI

ART. 35 ACCESSO NEL CIMITERO DELLE IMPRESE INCARICATE DELL'ESECU-
ZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE

ART. 36 ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO

ART. 37 NORME DI COMPORTAMENTO

**CAPO IX
AREE DI RISPETTO CIMITERIALI**

ART. 38 DEROGA DELLE DISTANZE

**TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI**

ART. 39 SANZIONI

ART. 40 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

ART. 41 INFORMAZIONE AI CITTADINI

ART. 42 ENTRATA IN VIGORE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1
OGGETTO

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934, n. 1265, al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, alla Legge 30/03/2001, n. 130 ed alla Legge Regionale 23/12/2004, n. 37, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a disciplinare, in ambito comunale, i servizi di polizia mortuaria, le norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi e la concessione di aree destinate a sepoltura privata.

ARTICOLO 2
RESPONSABILITÀ

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico.
2. Chiunque causa danno a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilevanza penale.

ARTICOLO 3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Nell'ufficio di polizia mortuaria del Comune di Saint-Christophe, sono tenuti:
 - il registro delle sepolture di cui all'articolo 52 del D.P.R. 285/1990;
 - copia del presente regolamento;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta utile;
 - divieti od avvisi speciali.
2. Presso il cimitero sono affissi in modo ben visibile al pubblico divieti ed avvisi speciali.

ARTICOLO 4
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. L'individuazione dei servizi cimiteriali gratuiti ed a pagamento, nonché la determinazione delle relative tariffe sono di competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II
NORME DI POLIZIA MORTUARIA

CAPO I
NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 5
AMMISSIONE NELLA STRUTTURA CIMITERIALE

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti e seppelliti, senza distinzione di origine, di cittadinanza o di religione:
 - a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del Comune di Saint-Christophe, qualunque ne fosse in vita la residenza;

- b) i cadaveri delle persone morte fuori del Comune di Saint-Christophe, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c) i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune di Saint-Christophe e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'articolo 7 del D.P.R. 285/1990;
 - e) i resti mortali delle persone sopra elencate.
2. Sono, pure, ricevuti e seppelliti i resti ossei e le ceneri delle persone, come disposto al comma 1 del presente articolo.
 3. Oltre ai casi previsti ai commi 1 e 2 del presente articolo, nel cimitero sono ricevuti e seppelliti i cadaveri, i resti mortali e ossei e le ceneri di persone:
 - a) nate nel Comune di Saint-Christophe;
 - b) nate in altri Comuni, ma residenti alla data della nascita nel Comune di Saint-Christophe;
 - c) aventi avuto quale ultima residenza il Comune di Saint-Christophe prima del ricovero presso Microcomunità per anziani ed inabili, Ospizi, ecc.
 4. Sono, inoltre, ricevute le ceneri di persone -senza le limitazioni dei commi precedenti- da collocare in loculo/celletta/fossa già concessionato/a, previo assenso degli aventi titolo e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione/inumazione delle cassette che non dovranno superare il numero complessivo di tre, oltre alla cassa iniziale; resta comunque ferma la scadenza della concessione iniziale.
 5. Sono, altresì, ricevuti i resti mortali/ossei di persone -senza le limitazioni dei commi precedenti- da collocare in loculo/celletta già concessionato/a, previo assenso degli aventi titolo e fatta salva l'esistenza di uno spazio sufficiente per la tumulazione delle cassette che non dovranno superare il numero complessivo di tre, oltre alla cassa iniziale; resta comunque ferma la scadenza della concessione iniziale.

CAPO II FERETRO

ARTICOLO 6 CARATTERISTICHE DEL FERETRO

1. Le caratteristiche tecniche del feretro devono rispettare le indicazioni riportate dagli articoli 74 e 75 del D.P.R. 285/1990, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Ogni volta che il feretro debba essere inumato nel cimitero di questo Comune e sia d'obbligo la doppia cassa, il cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa metallica contenente quella di legno oppure di materiale biodegradabile (barriera) di cui ai DD.MM. 01/02/1997 e 09/07/2002, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
3. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita targhetta metallica, recante impressi, in modo indelebile, il cognome e il nome del defunto e le date di nascita e di morte.
4. Per il cadavere di persona sconosciuta, la targhetta contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ARTICOLO 7 CHIUSURA DEL FERETRO

1. La chiusura del feretro è fatta, sia nel caso di cadaveri trasportati all'interno del territorio comunale sia per i cadaveri destinati fuori Comune, dal personale incaricato o

convenzionato, ove la convenzione sia prevista da una legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta, sotto la vigilanza del dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, secondo quanto dispone in merito l'articolo 9.7 della circolare Ministero Sanità 24/06/1993, n. 24 (G.U. 08/07/1993, serie gen. n. 158) e con le precisazioni di cui alla nota dell'Assessorato Sanità, Salute e Politiche sociali della Regione Autonoma Valle d'Aosta prot. n. 2452/ASS in data 25/01/2011, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.

2. Il personale addetto alla chiusura dei feretri è assoggettato alla normativa prevista per gli incaricati di pubblico servizio.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

ARTICOLO 8 INUMAZIONI

1. Il cimitero ha campi destinati, a rotazione, alle inumazioni fissate, in via ordinaria, decennali.
2. Il Consiglio comunale con deliberazione n. 7 in data 08/02/2006, modificata con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 in data 20/04/2006, ha stabilito che dal 01/01/2006 la concessione cimiteriale per l'inumazione nella fossa ha durata quindicennale, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni; rimane tuttavia fermo quanto indicato al punto 1 e come disposto dall'articolo 82, comma 1, del D.P.R. 285/1990 e precisamente che dopo un decennio trattasi di esumazioni ordinarie.
3. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, le misure delle fosse, la loro profondità, la distanza delle fosse l'una dall'altra e l'ordine d'impiego sono stabiliti dal vigente regolamento nazionale di polizia mortuaria.
4. Per la concessione e l'assegnazione della fossa è prevista la richiesta scritta da parte dei familiari del defunto e/o da aventi titolo; le inumazioni ordinarie possono essere oggetto di concessione rinnovabile, sussistendone la disponibilità.
5. Il campo -C- del cimitero comunale, utilizzato per le attuali inumazioni, è stato predisposto per la semina a prato; per gli altri campi esistenti nel cimitero comunale, tale soluzione verrà vagliata dall'Amministrazione comunale, man mano che verranno eseguite, dalla stessa, le esumazioni ordinarie e/o straordinarie.
6. Ogni fossa, del campo -C- e degli altri nuovi campi, qualora predisposti per la semina a prato, deve essere contraddistinta da un cippo e relativi ornamenti funebri in bronzo con caratteristiche uniformi, come di seguito menzionate:
 - cippi in pietra di Cogne o simile, delle dimensioni di cm. 60x40x20, inclinati nella parte superiore e bocciardati nei lati e nel piano superiore;
 - eventuale croce delle dimensioni circa di cm. 44x17,5;
 - vaso portafiori delle dimensioni circa di cm. 20x12 e diametro di cm. 7;
 - cornice portafoto ovale delle dimensioni circa di cm. 9x12;
 - lumino delle dimensioni circa di cm. 19x10,5 e diametro di cm. 8,5;
 - lettere con carattere mundial da cm. 4.
7. E' ammesso indicare, oltre alle generalità del defunto, anche il nome con il quale era conosciuto se diverso; l'indicazione dello stesso deve, però, avere dimensioni minori di carattere: 2,5 cm. circa.
8. E' ammesso indicare lo stato civile ed il cognome del marito.
9. Il costo per la fornitura e la posa dei cippi, aventi le caratteristiche di cui al comma 6, sono a carico del/la concessionario/a o loro ascendenti ed eredi.

10. Il cippo con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto ed i relativi ornamenti funebri dovranno essere posti entro un anno dalla data di seppellimento.
11. Sulle fosse dei campi mantenuti a prato dall'Amministrazione comunale, oltre al già citato cippo, non è permesso apporre null'altro, né porre a dimora piante e fiori.
12. I fiori possono essere deposti solo nell'apposito vaso, già inserito sul cippo, eccetto nella ricorrenza dei Santi e dei Morti (1 e 2 novembre) in cui è ammessa la posa di un ulteriore vaso.
13. Le sepolture ad inumazione in concessione temporanea possono essere revocate per esigenze di pubblico interesse o per una diversa sistemazione dei campi del cimitero. In tal caso verrà assegnata un'altra sepoltura.
14. E' altresì concesso collocare urne cinerarie, alle condizioni indicate all'articolo 5, comma 4, del presente regolamento, se contenute in contenitore di materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici di spessore adeguato a sostenere i carichi laterali e sovrastanti. Il contenitore deve essere adeguatamente sigillato per evitare l'entrata dei liquidi.
15. Nel caso di inumazione ceneri, di cui al comma precedente, deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, con eventuale foto, delle dimensioni massime di cm.10x17.

ARTICOLO 9 TUMULAZIONI

1. Sono a tumulazione, in opere murarie realizzate in apposite aree, per un determinato periodo di conservazione, le sepolture di feretri, cassette di resti mortali e ossei o urne cinerarie
2. Le sepolture a tumulazione in loculi, in cellette-ossario e in cellette-cinerario sono oggetto di concessione trentennale, rinnovabile sussistendone la disponibilità.
3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. 285/1990 e le eventuali speciali prescrizioni tecniche di cui all'articolo 106 del citato D.P.R., fatte salve eventuali modifiche od integrazioni.
4. E' altresì concesso collocare urne cinerarie, cassette di resti mortali/ossei, alle condizioni indicate all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento.
5. Gli ornamenti funebri dovranno essere posti entro sei mesi dalla data di seppellimento.
6. Nel caso di tumulazione di ceneri e resti mortali/ossei, di cui al comma 4 del presente articolo, deve essere apposta una targhetta con l'indicazione del nome e del cognome e della data di nascita e di morte del defunto, delle dimensioni massime di cm. 10x17, con eventuale foto.
7. Sono ceduti in perpetuo i loculi costruiti ad est della scalinata e distinti con i numeri da 75 a 136 (loculi B) della planimetria conservata agli atti di questo Comune, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 57 in data 20/09/1957.
8. Sono destinati, per l'esclusiva sepoltura di salme di Sacerdoti che abbiano disservito la Parrocchia di Saint-Christophe, gratuitamente ed in perpetuo, i primi tre loculi sovrapposti e costruiti ad ovest della scalinata e contrassegnati con i numeri 1 - 27 e 51 (locali A2) della planimetria conservata agli atti di questo Comune, come risulta dalla deliberazione consiliare n. 47 in data 20/09/1957.

ARTICOLO 10
CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEI LOCULI - DELLE CELLETTE OSSARIO
E DELLE CELLETTE/NICCHIE CINERARIE

1. I loculi non vengono assegnati prima della data del decesso.
2. Per la concessione e l'assegnazione del loculo è prevista la richiesta scritta, da parte dei familiari del defunto e/o da aventi titolo.
3. Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione dei soli resti ossei o urne cinerarie, per le quali verranno concesse cellette ossario o cellette/nicchie cinerarie.
4. L'assegnazione avviene per ordine progressivo dei loculi disponibili, osservando come criterio di priorità la data della sepoltura.
5. La concessione in uso dei loculi non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune; sono fatte salve le condizioni di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento.
6. Alle condizioni di cui ai commi precedenti sono concesse le cellette ossario e le cellette/nicchie cinerarie.
7. La richiesta di cui al comma 2 del presente articolo, per la concessione in uso delle cellette ossario e delle cellette/nicchie cinerarie in applicazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, del presente regolamento, deve contenere anche il consenso del concessionario o degli aventi titolo.

ARTICOLO 11
TUMULAZIONE PROVVISORIA

1. La tumulazione provvisoria di un cadavere, di resti mortali/ossei e di ceneri è consentita a richiesta dei familiari del defunto e/o dagli aventi titolo, in via del tutto eccezionale e per una durata limitata.
2. La tumulazione provvisoria dei feretri, delle cassette ossario e delle urne cinerarie, è effettuata in appositi loculi, individuati tra quelli disponibili, aventi le caratteristiche dell'articolo 76 del D.P.R. 285/1990, nei seguenti casi:
 - a) qualora siano destinati ad inumazione ed a causa dell'innevamento, del congelamento del terreno o per altre cause non sia possibile procedere allo scavo;
 - b) qualora si tratti di feretri/cassette ossario/urne cinerarie estumulati temporaneamente per eseguire lavori di manutenzione, riparazione o ricostruzione di opere;
 - c) qualora si verificano situazioni imprevedibili ed eccezionali tali da giustificare una tumulazione provvisoria;
 - d) qualora la destinazione scelta non sia immediatamente disponibile per spazio insufficiente nell'ossario comune, ecc.;
 - e) qualora siano destinati a essere tumulati in sepolture private o loculi in concessione ove già esistono feretri, per i quali è necessario procedere all'estumulazione, al fine di effettuare una nuova tumulazione.

ARTICOLO 12
LAPIDI FUNERARIE

1. Sulle lapidi il concessionario è tenuto ad iscrivere il nome, il cognome, la data di nascita e la data di morte della persona a cui il cadavere, i resti ossei, i resti mortali o le ceneri si riferiscono; tale adempimento è da effettuarsi entro dodici mesi per l'inumazione ed entro sei mesi per la tumulazione, decorrenti dalla data di seppellimento.
2. I nomi dovranno essere scritti nella forma risultante dagli atti di stato civile.

3. Sono ammessi, in aggiunta al nome, al fine di consentire l'individuazione del defunto da parte di persone conoscenti, anche eventuali soprannomi utilizzati in vita dallo stesso, purché indicati con dimensioni minori di carattere.
4. E' ammesso indicare lo stato civile ed il cognome del marito.
5. Il loculo, la celletta ossario o la nicchia/celletta cineraria verrà consegnato/a al concessionario completo/a di lapide di marmo; le ulteriori spese per le applicazioni esterne e le scritte saranno a totale carico del concessionario.
6. E' consentita l'applicazione di un portafotografie, di un portafiori e di un lumino.
7. Nel/i campo/i destinato/i all'inumazione, le caratteristiche dei cippi sono individuate all'articolo 8 del presente regolamento, fatte salve eventuali variazioni qualora adottate dall'Amministrazione comunale.
8. Ulteriori dettagli sono contenuti agli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

ARTICOLO 13 ORNAMENTI FUNEBRI

1. Sui sepolcri possono essere posti croci, ricordi e simboli secondo le forme, le misure, i colori ed i materiali autorizzati in relazione al carattere del cimitero, fatto salvo quanto stabilito dagli articoli 8 - 9 e 12 del presente regolamento.
2. Sono ammessi solo emblemi, simboli o epigrafi che si addicano al culto dei morti ed alla sacralità del luogo.
3. Dal cimitero saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba e tutti gli oggetti, quali ad esempio vasi, corone, piante che si estendano fuori dalle aree concesse o che coprano altre epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura o che siano divenuti indecorosi. Tali provvedimenti verranno adottati previa diffida, diretta ai concessionari, se noti, o pubblicata all'ingresso del cimitero, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
4. Sono vietate le decorazioni facilmente deperibili e l'impiego di barattoli di recupero ad uso portafiori.

CAPO IV ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE

ARTICOLO 14 ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Le esumazioni ordinarie possono essere eseguite quando vi è la necessità di consentire nuove sepolture e comunque non prima di un decennio dalla data della sepoltura.
2. L'Amministrazione comunale informa i cittadini nelle forme ritenute più opportune, al fine di permettere ai familiari e/o aventi titolo di essere presenti all'atto dell'esumazione.
3. Nel caso in cui il cadavere esumato non sia in condizioni di completa mineralizzazione potrà essere lasciato nella fossa di originaria inumazione, fatte salve diverse esigenze dell'Amministrazione comunale. Il tempo di reinumazione previsto è di cinque anni. Qualora si faccia ricorso all'impiego di sostanze che facilitino la decomposizione dei cadaveri, detto periodo si riduce a due anni. In conformità a quanto prescritto dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 10 del 31/07/1998, se il cadavere non sia completamente mineralizzato, è possibile procedere, con l'assenso degli aventi diritto, alla sua cremazione.
4. Nel caso in cui, invece, il cadavere sia mineralizzato, le ossa rinvenute in occasione dell'esumazione vengono raccolte nell'ossario comune, a meno che i familiari e/o gli

aventi diritto facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette ossario o in altri loculi, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero per cremarle.

ARTICOLO 15 **ESUMAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le esumazioni straordinarie di salme avvengono, qualora richieste, prima che siano trascorsi dieci anni dall'originaria inumazione.
2. Le esumazioni straordinarie di salme possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle, con le modalità di cui agli articoli 83 e 84 del D.P.R. 285/1990.
3. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo-diffusiva, l'esumazione straordinaria di salme è eseguita a condizione che siano già trascorsi due anni dalla morte e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la salute pubblica.
4. Non sono consentite esumazioni straordinarie per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.
5. La fossa rimasta vuota rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.

ARTICOLO 16 **ESTUMULAZIONI ORDINARIE**

1. Le estumulazioni ordinarie di salme possono essere eseguite allo scadere del periodo della concessione e comunque non prima di venti anni dalla data della sepoltura.
2. Per i cadaveri estumulati e non mineralizzati, è consentito, alla scadenza della concessione, su istanza degli aventi titolo ed a loro spese, la cremazione, senza alcun obbligo di una preventiva, ulteriore fase di inumazione di durata almeno quinquennale.
3. I resti mortali di salme estumulate, che si trovino in condizione di completa mineralizzazione, verranno raccolti nell'ossario comune, a meno che i familiari facciano domanda per collocarli in cellette ossario o in altri loculi, alle condizioni di cui all'articolo 5, comma 5, ovvero per cremarli.

ARTICOLO 17 **ESTUMULAZIONI STRAORDINARIE**

1. Le estumulazioni straordinarie di salme possono essere eseguite per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria o, previa autorizzazione del Sindaco, per essere trasportate in altra sede o per essere cremate e si possono effettuare in tutti i mesi dell'anno, con l'osservanza del combinato disposto di cui agli articoli 83, 88 e 89 del D.P.R. 285/1990.
2. Il tumulo rimasto vuoto rientra nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate.
3. Non sono consentite estumulazioni straordinarie di salme per indagini private o su iniziativa dei familiari per motivazioni diverse da quelle contemplate nei commi precedenti.

ARTICOLO 18 **OGGETTI DA RECUPERARE**

1. E' possibile recuperare foto ed altri oggetti funebri, purché questi oggetti vengano prelevati dagli aventi diritto prima della data fissata per la rimozione della lapide.

2. All'atto delle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie le opere ed i materiali non ritirati dagli aventi causa, entro il termine assegnato, passano in disponibilità del Comune.
3. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni gli aventi diritto presumano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, possono darne preventivo avviso al Comune. Gli oggetti richiesti, qualora rinvenuti, sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato in Comune.
4. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni verranno conservati a cura del Comune che provvederà a darne informazione agli aventi diritto tenendoli a disposizione per un periodo di dodici mesi.
5. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine di cui al punto precedente, gli eventuali oggetti preziosi potranno essere liberamente alienati dal Comune.
6. Durante le operazioni d'esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte del cadavere, ad eccezione dei soggetti incaricati dall'Autorità Giudiziaria.

ARTICOLO 19 OSSARIO COMUNE

1. Nel cimitero è istituito un ossario comune per la raccolta e la conservazione in perpetuo delle ossa di cadaveri completamente mineralizzati, per i quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
2. Le ossa eventualmente rinvenute fuori dal cimitero o provenienti da cimiteri soppressi vengono raccolte nell'ossario comune.
3. Per le ossa raccolte nell'ossario comune, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, con eventuale foto, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.

ARTICOLO 20 DISPOSIZIONI IN MATERIA DI RIFIUTI PROVENIENTI DA ESUMAZIONE O ESTUMULAZIONE

1. Sono rifiuti da esumazione ed estumulazione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lett. e) del D.P.R. 254/2003, i rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione.
2. I rifiuti da esumazione ed estumulazione devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta degli altri rifiuti urbani prodotti all'interno del cimitero e recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni"; inoltre devono essere avviati al recupero o smaltiti ai sensi dell'articolo 12 del D.P.R. 254/2003, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.

CAPO V SEPOLTURE PRIVATE

ARTICOLO 21 TOMBE DI FAMIGLIA

1. Fatte salve le concessioni in atto, non sono previste aree destinate alla costruzione di sepolture private.

2. Per la regolamentazione delle sepolture private si rimanda al D.P.R. 285/1990.
3. E' consentita, su richiesta dei concessionari, la tumulazione e l'inumazione di salme, di resti mortali e ossei e di ceneri di persone, che risultino essere state con loro conviventi e/o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei concessionari, fino al completamento della capienza del sepolcro, secondo i criteri stabiliti nel regolamento comunale. (*)
4. Ulteriori dettagli sono contenuti, tra l'altro, nell'art. 5, comma 1, lettera c) e comma 2, del presente regolamento. (**)

CAPO VI CREMAZIONE E DESTINAZIONE DELLE CENERI

ARTICOLO 22 CREMAZIONE

1. La regolamentazione della cremazione e le disposizioni per le relative ceneri sono disciplinate rispettivamente dalla Legge 30/03/2001, n. 130 e dalla Legge Regionale 23/12/2004, n. 37, alle quali si rimanda per tutto quanto non specificato nei successivi articoli, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, non disponendo di un proprio impianto per la cremazione, si avvale dell'impianto crematorio funzionante presso il cimitero del Comune di Aosta, fatta salva la libertà di scelta dei familiari o degli aventi diritto.

ARTICOLO 23 AUTORIZZAZIONE ALLA CREMAZIONE, ALLA CONSERVAZIONE ED ALLA DISPERSIONE DELLE CENERI

1. L'autorizzazione alla cremazione spetta all'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, ai sensi della Legge 130/2001.
2. L'ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, sulla base della volontà del defunto, autorizza, ai sensi dell'articolo 2 della Legge Regionale 37/2004, la conservazione o la dispersione delle ceneri.
3. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la documentazione di cui ai commi 4 e 5, dell'articolo 79, del D.P.R. 285/1990.

ARTICOLO 24 URNA CINERARIA

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere o dalla cremazione di resti mortali inconsunti o di resti ossei devono essere raccolte in apposita urna cineraria, sigillata e portante all'esterno nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
2. L'urna cineraria deve essere di proporzioni tali da consentirne l'inserimento nella nicchia cineraria delle dimensioni interne minime di m. 0,30x0,30x0,50.¹

ARTICOLO 25 VOLONTÀ SULLA DESTINAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri derivanti da cremazione possono essere, oltre che tumulate o inumate in cimitero, conservate o disperse.
2. La conservazione o la dispersione delle ceneri è autorizzata dall'ufficiale di stato civile sulla base della volontà del defunto, che, ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 37/2004, può essere espressa nei seguenti modi:
 - a) disposizione testamentaria;

¹ La dimensione interna minima delle nicchie cinerarie è stabilita dalla circolare dell'allora Ministero della Sanità n. 24/1993.

- b) dichiarazione autografa, resa ad associazioni riconosciute che abbiano fra i propri fini la cremazione dei cadaveri dei propri associati, dalla quale risulti l'indicazione della destinazione delle proprie ceneri.
3. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la volontà sulla destinazione è manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di questi.
4. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti.
5. In caso di mancanza di indicazioni le ceneri sono conservate nel cinerario comune.
6. In caso conservazione o di dispersione delle ceneri al di fuori del cimitero, la consegna delle ceneri viene effettuata ai soggetti indicati dal defunto o ai soggetti autorizzati.
7. Il trasporto delle ceneri non è soggetto a misure sanitarie particolari.

ARTICOLO 26 CONSERVAZIONE DELLE CENERI

1. Le ceneri possono essere oggetto di affidamento personale con le modalità di cui all'articolo 7 della Legge Regionale 37/2004. Esse saranno poste in un'urna sigillata che sarà affidata dall'ufficiale di stato civile alla persona indicata dal defunto o ai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento.
2. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto affidatario, che si impegna a conservare le ceneri nell'urna sigillata che gli viene consegnata, in luogo decoroso e al sicuro da ogni pericolo di profanazione e in modo che sia sempre possibile consentire l'identificazione dei dati anagrafici del defunto.²
3. In caso di affidamento delle ceneri ai familiari, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, con eventuale foto, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.

ARTICOLO 27 DISPERSIONE DELLE CENERI

1. La dispersione delle ceneri, ai sensi dell'articolo 6 della Legge Regionale 37/2004, è consentita nei seguenti luoghi:
 - a) nel cinerario comune all'interno del cimitero;
 - b) in area verde appositamente destinata all'interno del cimitero;
 - c) in natura, purché ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo;
 - d) nei laghi, fiumi e torrenti, nei tratti liberi da manufatti;
 - e) in aree private, purché all'aperto, ad una distanza di oltre 200 metri da qualunque insediamento abitativo e con il consenso del proprietario.
2. La dispersione delle ceneri è eseguita dalla persona indicata dal defunto. In mancanza di indicazioni da parte del defunto, la dispersione è eseguita dai soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento, o dal rappresentante legale delle associazioni di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 25 del presente regolamento, o da persona delegata dai predetti soggetti, o da personale autorizzato dal Comune, che vi provvede limitatamente ai luoghi di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo.
3. E' vietato disperdere le ceneri nei centri abitati, così come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285.

² In materia di affidamento delle ceneri si veda l'art. 7 della Legge Regionale 37/2004.

4. La dispersione in aree private non può dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
5. L'ufficiale di stato civile annota in un apposito registro le generalità del soggetto preposto alla dispersione, che si impegna a disperdere le ceneri secondo le norme di legge.
6. Per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero è predisposta un'apposita area verde con roseto.
7. In caso di dispersione delle ceneri i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm. 10x17, con eventuale foto, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.
8. Per le richieste di dispersione o affidamento delle ceneri verso Comuni al di fuori della Valle d'Aosta, si procederà esclusivamente ad autorizzare il trasporto delle ceneri nel cimitero del Comune di destinazione, fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di legge.

ARTICOLO 28 CINERARIO COMUNE

1. Nel cimitero è previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti dalla cremazione di coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione e di coloro per i quali i soggetti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 25 del presente regolamento non abbiano provveduto diversamente.
2. In caso di dispersione delle ceneri, nel cinerario comune, i dati anagrafici del defunto (nome, cognome, data di nascita e data di morte) possono figurare su un'apposita targa individuale, delle dimensioni massime di cm.10x17, con eventuale foto, all'interno del cimitero, in un'area all'uopo destinata, a spese degli aventi titolo e previa segnalazione al Comune che ne dispone la posa, per un periodo massimo di 99 anni.

CAPO VII CONCESSIONI

ARTICOLO 29 PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE

1. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione dell'area o del manufatto concessionato, le clausole e condizioni della medesima, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - a) la natura della concessione e la sua identificazione;
 - b) la durata;
 - c) i/il concessionari/o;
 - d) i criteri per la precisa individuazione dei beneficiari;
 - e) gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza.

ARTICOLO 30 ESTINZIONE DI CONCESSIONE CIMITERIALE

1. Le concessioni si estinguono per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione.
2. Ulteriori dettagli, in merito alle concessioni, sono contenuti, tra l'altro, negli articoli 8 e 9 del presente regolamento.

3. Qualora gli interessati non dispongano per la collocazione dei cadaveri, dei resti mortali/ossei o delle ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune o nell'ossario comune o nel cinerario comune, fatto salvo il pagamento della relativa tariffa per i servizi cimiteriali, come disposto per legge e/o in applicazione dell'articolo 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 31

MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

1. La manutenzione delle sepolture private e/o perpetue è compito dei concessionari e le spese relative sono a loro carico.
2. Nel caso di inadempienza, i lavori saranno eseguiti a cura del Comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI COMUNI

ARTICOLO 32

TRASPORTI FUNEBRI

1. I trasporti funebri sono effettuati a cura e spese della famiglia.
2. Sono a carico del Comune, che può affidarli a terzi, i trasporti di salme e cadaveri di persone indigenti o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, o appartenenti a famiglie bisognose ed i trasporti di salme e cadaveri di cui non sia possibile accertare l'identità.
3. E' inoltre gratuito ed effettuato a cura del Comune il trasporto di salme e cadaveri di persone accidentate, anche in luogo privato, o rinvenute sul territorio del Comune di Saint-Christophe, dal luogo del decesso al deposito di osservazione o all'obitorio, a condizione che il deposito di osservazione o obitorio sia ubicato al di fuori del Comune di decesso ed il seppellimento avvenga nel Comune di decesso (Saint-Christophe).
4. Sono fatte salve eventuali modifiche ed integrazioni di legge in materia, in merito, tra l'altro, sulla gratuità dei servizi.
5. L'incaricato del trasporto di un cadavere, deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco che deve essere consegnata al Sindaco del Comune di destinazione, ove non esiste il custode del cimitero. Tale autorizzazione assume particolare rilevanza per i trasporti con partenza in un Comune e arrivo in un altro Comune, per i quali il decreto di autorizzazione al trasporto del cadavere dovrà contenere l'indicazione dell'impresa che effettua il trasporto, il Comune di partenza e quello di arrivo.
6. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
7. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ossa umane e di ceneri.
8. Le ossa umane devono essere raccolte in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, munita di dispositivo di chiusura, recante nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
9. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate con ceralacca, piombo od altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al precedente articolo 24.
10. Il trasporto delle salme all'interno dell'ambito regionale finalizzato al trasferimento delle medesime ai fini necroscopici presso il Presidio ospedaliero di Aosta in Viale Ginevra, nella sala già attrezzata presso il cimitero della Città di Aosta e nella sala settoria presso

il Poliambulatorio di Donnas, si intende autorizzato con il Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30/12/2002 prot. n. 42347/5 ASS, fatte salve modifiche ed integrazioni.

ARTICOLO 33

DEPOSITO D'OSSERVAZIONE ED OBITORIO

1. Il Comune dispone di un locale all'interno del cimitero per ricevere e tenere in osservazione, per il prescritto periodo, le salme ed i cadaveri di persone nei casi di cui all'articolo 12 del D.P.R. 285/1990.
2. I locali di cui al comma 1 dovranno essere tenuti sempre puliti e disinfettati dopo ogni deposito.
3. L'ammissione nel deposito di osservazione è disposta dal Sindaco oppure dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma o di cadavere di persona accidentata o, infine, dall'autorità giudiziaria.
4. Il trasferimento di salme e di cadaveri al deposito di osservazione potrà comunque essere sempre disposto dall'autorità sanitaria in relazione ad esigenze di igiene pubblica.
5. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee.

ARTICOLO 34

VIGILANZA SULLE OPERAZIONI CIMITERIALI

1. Sono eseguite sotto la vigilanza del competente servizio dell'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta e dell'incaricato del servizio di custodia:
 - a) esumazione straordinaria;
 - b) estumulazione straordinaria;
 - c) risanamento tombe;fatte salve modifiche ed integrazioni alle norme vigenti.

ARTICOLO 35

ACCESSO NEL CIMITERO DELLE IMPRESE INCARICATE DELL'ESECUZIONE DI LAVORI RIGUARDANTI LE TOMBE

1. Per la collocazione di lapidi o copritomba, per l'apposizione di epigrafi, per l'esecuzione di opere di costruzione, di restauro, di manutenzione o per altri interventi su qualsiasi tipo di tomba, le imprese dovranno dare comunicazione all'ufficio tecnico del Comune.
2. Nel periodo dal 28 ottobre al 4 novembre (Commemorazione dei defunti) e nei giorni festivi le imprese non potranno, all'interno del cimitero, eseguire lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o alla posa di monumenti.
3. Alle imprese non è consentito l'uso di attrezzature (scale, carrelli elevatori, ascensori ecc.) ed arredi di proprietà del Comune.

ARTICOLO 36

ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DEL CIMITERO

1. Il cimitero è aperto al pubblico dall'alba al tramonto.

ARTICOLO 37

NORME DI COMPORTAMENTO

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e in ogni modo in contrasto con l'austerità del luogo.
2. E' fatto altresì divieto di:

- collocare piantine, fiori, addobbi o similari all'infuori degli spazi strettamente relativi alle sepolture: tutto ciò che sarà rinvenuto al di fuori dei predetti spazi, potrà essere rimosso d'ufficio e destinato a rifiuto;
 - abbandonare negli spazi comuni oggetti vari, quali scope, barattoli, vasi, secchi o altro: tutti i materiali rinvenuti potranno essere rimossi d'ufficio e destinati a rifiuto;
 - abbandonare, dopo l'uso, fuori dalle collocazioni previste, gli innaffiatori messi a disposizione dei visitatori.
3. All'interno del cimitero è permessa, a condizione che venga dato preventivo avviso al Sindaco, la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto, sia per la collettività dei defunti.

CAPO IX AREE DI RISPETTO CIMITERIALI

ARTICOLO 38 DEROGA DELLE DISTANZE

1. Le richieste di deroga delle distanze previste dall'articolo 338 del R.D. 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni devono essere avviate tramite l'Amministrazione comunale, secondo quanto dispone l'articolo 28 della Legge 01/08/2002, n. 166.

ARTICOLO 39 SANZIONI

1. La violazione delle norme contenute nel presente regolamento è soggetta a sanzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 7bis del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e della Legge 24/11/1981, n. 689 e successive modificazioni.³

ARTICOLO 40 EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni in tema di polizia mortuaria disposte dalla normativa vigente.

ARTICOLO 41 INFORMAZIONE AI CITTADINI

1. Il presente regolamento è in libera visione al pubblico presso l'ufficio dello stato civile comunale e scaricabile dal sito internet del Comune di Saint-Christophe.

³ L'articolo 7bis, comma 1, del D.Lgs 267/2000 stabilisce che, salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro.

ARTICOLO 42
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore successivamente all'espletamento di tutte le procedure previste dalla normativa in vigore⁴. Dalla sua entrata in vigore sono abrogati il regolamento comunale di polizia mortuaria approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 121 in data 11/07/1948 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra disposizione incompatibile con il presente regolamento.

⁴ Ai sensi dell'art. 345, comma 3, del R.D. 1265/1934, il regolamento di polizia mortuaria è trasmesso al Prefetto per il successivo inoltro al Ministero della Salute che, entro 90 giorni dal ricevimento, procede all'omologazione. Successivamente, il regolamento approvato dal Ministero della Salute deve essere pubblicato all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi. Il procedimento di cui al citato art. 345 rileva ai fini dell'efficacia del regolamento e si applica anche alle eventuali successive sue modificazioni. Si veda, inoltre, quanto previsto in materia dallo statuto comunale.

Glossario

- **Cadavere:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale sia stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Camera mortuaria:** il locale atto all'eventuale sosta dei feretri prima della sepoltura.
- **Celletta ossario:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle cassette ossario, cioè contenente i resti mortali derivanti da esumazione e/o estumulazione.
- **Cinerario comune:** il manufatto in cui vengono disperse e conservate in perpetuo le ceneri provenienti dalla cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.
- **Concessionario:** il titolare della concessione.
- **Concessione cimiteriale:** la concessione amministrativa a tempo determinato di un diritto d'uso del manufatto cimiteriale.
- **Cremazione:** la riduzione in cenere del cadavere per ignizione. A differenza della tumulazione e dell'inumazione in questi casi viene completamente eliminata la fase della decomposizione del cadavere.
- **Deposito di osservazione:** il locale atto al mantenimento in osservazione di salme di persone morte sulla pubblica via o in abitazioni inadatte, o di persone ignote di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
- **Estumulazione:** il disseppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in precedenza tumulati.
- **Esumazione:** il disseppellimento del feretro in precedenza inumato.
- **Inumazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti mortali o dell'urna cineraria in una fossa scavata nel terreno a 2 m. di profondità.
- **Loculo:** il manufatto, anche all'interno di una tomba, con un posto salma.
- **Nicchia cineraria:** il manufatto da utilizzarsi per la collocazione delle urne cinerarie, cioè contenenti le ceneri derivanti dalla cremazione.
- **Obitorio:** il locale atto al mantenimento di salme di persone decedute senza assistenza medica, al deposito a tempo indeterminato di cadaveri che devono essere sottoposti ad autopsia giudiziaria o ad accertamenti medico-legali o di cadaveri portatori di radioattività.
- **Ossario comune:** il manufatto per la raccolta e la conservazione in perpetuo e collettiva delle ossa di cadaveri completamente mineralizzate, per le quali le famiglie non abbiano provveduto ad altra destinazione.
- **Resto mortale:** il cadavere o parte di esso non completamente mineralizzato.
- **Sala per autopsie:** il locale ove si effettuano le autopsie ed i riscontri diagnostici. Con Decreto del Presidente della Regione n. 766 del 30.12.2002, si è stabilito che per le operazioni dei riscontri diagnostici ai fini dell'accertamento delle cause di morte, oltreché delle autopsie giudiziarie, il territorio della Regione costituisce ambito territoriale unico.
- **Salma:** il corpo umano rimasto privo delle funzioni cardiorespiratorie e cerebrali sul quale non sia ancora stato eseguito l'accertamento di morte da parte del medico necroscopo.
- **Tomba di famiglia:** la cappella o il manufatto interrato costruito all'interno di un'area concessa a una o più famiglie per il periodo massimo di anni 99 e costituito da un numero variabile di loculi a disposizione dei familiari del concessionario.
- **Tumulazione:** il seppellimento del feretro, della cassetta di resti ossei o dell'urna cineraria in opere murarie quali loculi, cappelle, cellette ossario o nicchie cinerarie, ermeticamente chiusi con muratura e (solitamente) con lastra di marmo.